CIRCOLARE N. 20/D

Roma, 30 giugno 2011

Protocollo: 77430 RU

Rif.: 166163 del 27 dicembre 2010;
14960 del 15 febbraio 2011

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali delle Dogane

Alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano

Al Servizio Processi Automatizzati
- dei Distretti
- presso Ufficio Acquisti e Contratti delle Direzioni Provinciali

- LORO SEDI -

e p. c.

All'Ufficio Centrale Antifrode

Alla Direzione Centrale Gestione Tributi e rapporto con gli utenti

Alla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli

- SEDE –

OGGETTO: Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario.

Funzionalità disponibili in A.I.D.A. relative ai progetti I.C.S. (Import Control System) e CARGO.

All'Associazione Agenti
Raccomandatari Mediatori Marittimi
Agenti Aerei -
ASSOAGENTI
info@assagenti.it

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE
Ufficio integrazione applicativa

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246426 – Fax +390650243212 –
e-mail:dogane.tecnologie.int.applicativa@agenziadogane.it

Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane
aidepi@aidepi.it

All'Associazione Italiana Commercio Chimico - AssICC
info@assicc.it

All'Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali - AICAI
segretario.generale@aicaionline.it

All'Associazione Italiana delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali - ASSOLOGISTICA
milano@assologistica.it

All'Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management - AILOG
info@ailog.it

All'Associazione Italiana Terminalisti Portuali - ASSITERMINAL
terminalporti@assiterminal.it

All'Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree - ANAMA
anama@fedespedi.it

All'Associazione Nazionale Centri di Assistenza doganale - ASSOCAD
info@assocad.it

All'Associazione Nazionale Depositi Costieri Olii Minerali - ASSOCOSTIERI
assocostieri@assocostieri.it

All'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici – ANITA
anita@anita.it
All'Associazione Italiana Gestori

Aeroporti – ASSAEROPORTI
segreteria@assaeroporti.net

All'Associazione Nazionale Spedizionieri
Doganali - ANASPED
anasped@confcommercio.it

All'Associazione Porti Italiani - ASSOPORTI
info@assoporti.it

All'Autorità Portuale di Ancona
info@autoritaportuale.ancona.it

All'Autorità Portuale di Augusta
port.authority.augusta@virgilio.it

All'Autorità Portuale di Bari
apbari@porto.bari.it

All'Autorità Portuale di Brindisi
autorita.portuale.br@libero.it

All'Autorità Portuale di Cagliari
autorita.portuale@tiscali.it

All'Autorità Portuale di Catania
portoct.ufficiotecnico@tin.it

All'Autorità Portuale di Civitavecchia
autorita@portidiroma.it

All'Autorità Portuale di Genova
info@porto.genova.it

All'Autorità Portuale di Gioia Tauro
affarigenerali@portodigioiatauro.it

All'Autorità Portuale di La Spezia
segreteria@porto.laspezia.it

All'Autorità Portuale di Livorno
direzione@portauthority.li.it

All'Autorità Portuale di Marina di Carrara
info@portauthoritymdc.ms.it

All'Autorità Portuale di Messina
segreteria@porto.messina.it

All'Autorità Portuale di Napoli
segreteriagenerale@porto.napoli.it

All'Autorità Portuale di Olbia
ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it

All'Autorità Portuale di Palermo
autport@autport.pa.it

All'Autorità Portuale di Ravenna
info@port.ravenna.it

All'Autorità Portuale di Salerno
info@porto.salerno.it

All'Autorità Portuale di Savona
authority@porto.sv.it

All'Autorità Portuale di Taranto
authority@port.taranto.it

All'Autorità Portuale di Trapani
autoritaportualetp@comeg.it
All'Autorità Portuale di Trieste
info@porto.trieste.it

All'Autorità Portuale di Venezia
apv@port.venice.it

Alla Camera di Commercio Internazionale – ICC Italia
icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura - CONFAGRICOLTURA
direzione@confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale
Italiana dell'Artigianato -
CONFARTIGIANATO
confartigianato@confartigianato.it

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
- CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale
Italiana delle Imprese, delle Attività
Professionali e del Lavoro Autonomo
CONFCOMMERCIO - Imprese per
l'Italia
confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana -
CONFINDUSTRIA
dg@confindustria.it

Alla Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
– CONFETRA
confetra@confetra.com

Alla Confederazione Italiana
Armatori - CONFITARMA
confitarma@confitarma.it

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it

Alla Contship Italia SpA
contship@contshipitalia.com

All' ENI
andrea.camerinelli@eni.it
giuseppe.santagostino@eni.it

Alla Federazione Nazionale
dell'Industria chimica -
FEDERCHIMICA
sosa@federchimica.it

Alla Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e Affine – ANIMA
anima@anima-it.com

Alla Federazione Nazionale Agenti Mediatori Marittimi - FEDERAGENTI
info@federagenti.it

Alla Federazione Imprese Energetiche e Idriche - FEDERUTILITY
affarigenerali@federutility.it

Alla Federazione Italiana Trasportatori - FEDIT (già FEDERCORRIERI)
segreteria@fedit.it

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali - FEDESPEDI
fedespedi@fedespedi.it

All'International Air Transport Association - IATA
info.it@iata.org

All'Unione Interporti Riuniti – UIR
segreteria@unioneinterportiriuniti.org

All'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato - UNIONCAMERE
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Unione Petrolifera
direttore@unionepetrolifera.it

Alla Women's International Shipping and
Trading Association – WISTA
wista.italia@libero.it

Con le note prot. 166163 del 27 dicembre 2010 e prot. 14960 del 15 febbraio 2011 sono state diramate le istruzioni operative riguardanti i nuovi processi di entrata e di uscita delle merci nel territorio comunitario da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011, in attuazione di quanto previsto dal Reg. (CE) 648/2005 che ha modificato il Codice Doganale Comunitario e dal Reg. (CE) 1875/2006 e successive modifiche delle Disposizioni di Attuazione del Codice.

Le corrispondenti applicazioni sono state rese disponibili dal 28 dicembre 2010**,** nell'ambiente reale del Servizio Telematico Doganale (STD), a seguito degli esiti positivi delle sperimentazioni condotte dagli operatori economici nell'ambiente di addestramento del STD e di quanto condiviso con le associazioni di categoria e i rappresentanti degli uffici territoriali nell'ambito del tavolo tecnico "e-customs".

Nella prima nota citata si dava conto che la Commissione Europea, preso atto delle preoccupazioni espresse dagli operatori economici dovute alla complessità dell'architettura dell'emendamento sicurezza, dei numerosi adempimenti posti a carico degli stessi operatori economici compresi gli adeguamenti delle necessarie strutture informatiche nonché, infine, della complessità degli stessi scenari di applicazione, ha sensibilizzato gli Stati membri affinché adottassero idonei accorgimenti per evitare ritardi nel caso in cui gli operatori economici non avessero provveduto alla presentazione delle dichiarazioni sommarie entro i termini e secondo le modalità previste. Di conseguenza, nei primi sei mesi di utilizzo della procedura, nelle ipotesi in cui si fossero verificate difficoltà nella presentazione telematica delle ENS, nonché nell'utilizzo delle procedure di soccorso (presentazione di ENS su supporto esterno (usb, cd-rom, ecc.), l'analisi ai fini sicurezza poteva essere eseguita sulla base di dati presentati su supporto cartaceo o sulla base dei dati contenuti nei documenti commerciali/di trasporto (cosiddetto *"periodo di grazia"*).

La Commissione Europea ha recentemente confermato che il termine del *"periodo di grazia"* per l'invio della ENtry Summary declaration (ENS), è improrogabilmente fissato per il 30 giugno p.v..

Con la presente circolare **si riuniscono in un unico provvedimento le istruzioni per il processo di entrata** già fornite con le note citate, **integrandole, con nuove disposizioni e precisazioni** resesi necessarie per risolvere talune criticità operative riscontrate durante la fase di prima applicazione delle nuove procedure. Le integrazioni in parola sono evidenziate ***"in grassetto corsivo".***

Per completezza d'informazione si riporta in allegato alla presente il riepilogo delle principali novità introdotte nel Servizio Telematico Doganale a seguito dell'applicazione dell'emendamento sicurezza dal 1° gennaio 2011, già pubblicate sul portale dell'Agenzia.

Premessa – Il progetto comunitario Import Control System (I.C.S).

Secondo quanto previsto dal progetto comunitario I.C.S. per la merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità è richiesta la trasmissione della Dichiarazione Sommaria di Entrata - Entry Summary Declaration (ENS) –, a meno delle deroghe indicate all'art. 181 quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice - DAC.

Sulle ENS viene condotta l'analisi dei rischi mediante un Circuito Doganale di Sicurezza, che seleziona automaticamente, in base a criteri di rischio comuni a tutti gli Stati Membri, le partite che devono essere analizzate dai competenti servizi delle strutture centrali e/o territoriali per individuare le partite da sottoporre a controllo al momento del loro arrivo nella comunità. In ragione del grado di rischio individuato, le partite possono essere sottoposte a controllo al primo ufficio di ingresso nella comunità o all'ufficio di effettivo sbarco della merce.

In casi eccezionali, per i quali viene individuato un rischio elevatissimo, può essere notificato all'operatore il divieto di caricare la merce containerizzata di cui all'art. 592 ter, comma 1, lettera a) sub i) delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) 1875/2006, al punto di imbarco (*do not load*).

L'art 184 octies delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) 312/2009, prevede l'obbligo dell'invio di una notifica elettronica di arrivo del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità, al fine di esplicitare il controllo di sicurezza individuato.

In coerenza con le linee guida comunitarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti, il Manifesto Merci in Arrivo (MMA), integrato con i dati della c.d. *entry key* (modalità di trasporto, identificativo del mezzo di trasporto e data prevista di arrivo) e completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata (M.R.N. e Item number), una volta ***chiuso/convalidato***, funge da notifica di arrivo del mezzo.

1. Presentazione telematica della dichiarazione sommaria di entrata - ENtry Summary declaration (ENS)

Per ottemperare alla prescrizione comunitaria della presentazione telematica della dichiarazione sommaria di entrata è stato predisposto il messaggio "ENS", che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: **"**Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati"***, nel rispetto delle regole e condizioni comunitarie pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Dogane nella pagina ICS-AIS della sezione "e-customs.it – AIDA".***

Sono inoltre disponibili le funzionalità per l'acquisizione della ENS presentata su supporto magnetico, usb, cd-rom, ecc., da utilizzarsi in caso di impossibilità alla trasmissione elettronica della dichiarazione in parola (procedura di soccorso).

Ai fini della corretta compilazione della ENS si precisa quanto segue.

- ***Il codice EORI inserito nel campo "Rappresentante del trader" o "Soggetto che trasmette la ENS/EXS – Dichiarante/Rappresentante" deve identificare il medesimo soggetto presente nel record di testa del file telematico ENS. A tale proposito, per i soggetti italiani, nel record di testa può essere utilizzato oltre al codice EORI anche il codice con il quale sono accreditati al STD.***
- ***La valorizzazione del campo "S07 - Vettore (Entry Carrier)" della Dichiarazione Sommaria di Entrata, con il codice EORI del vettore,***

consente a quest'ultimo di consultare le ENS di competenza, sempreché sia autorizzato al Servizio Telematico Doganale (cfr. allegato tecnico).

- ***Il campo "SO4-Speditore" deve contenere i riferimenti del soggetto che ha la proprietà dei beni o analogo diritto di disporre di essi al momento dell'esportazione (di regola il venditore).***
- ***Il campo "S06"– Destinatario" deve contenere i riferimenti del soggetto a cui le merci sono effettivamente destinate (di regola l'acquirente).***
- ***Tutte le ENS afferenti ad un determinato viaggio devono riportare i dati della medesima "Entry Key", comprese le ENS presentate per partite imbarcate dopo la partenza del mezzo di trasporto e prima dell'ingresso nel territorio della comunità. Qualora sia necessario procedere alla modifica dei dati dell' entry key occorre procedere alla rettifica di tutte le ENS inviate. Si tenga presente, a tal proposito, che il sistema non impedisce la registrazione di ENS presentate in data successiva alla data prevista di arrivo.***
- ***In caso di traffico RO-RO, la "Entry Key" è quella relativa al mezzo attivo che attraversa la frontiera e pertanto vanno indicati i dati relativi al viaggio nave . La targa del mezzo di trasporto passivo (automezzo) deve essere indicata nel campo prog. 20 - Numero di riferimento del mezzo di trasporto (conveyance reference number), preceduto dal codice "XFER".***

L'accettazione della dichiarazione sommaria di entrata in A.I.D.A., per la quale non è richiesto alcun intervento da parte del funzionario doganale, è notificata all'operatore economico mediante l'invio di un unico messaggio contenente l'M.R.N. (Movement Reference Number) attribuito e così definito:

- i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "09", "10", …);
- i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: "IT", "DE", "ES", …);
- i caratteri da 5 a 7 indicano l'ufficio di registrazione della dichiarazione;
- i caratteri 8 e 9 corrispondono all'istituendo registro meccanografico di allibramento della dichiarazione "EN";
- i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;
- il carattere 17 è valorizzato con "N";
- il carattere 18 è un "check digit" determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite dai servizi centrali della Commissione Europea.

Una ENS per la quale non è stata presentata la notifica di arrivo viene annullata automaticamente dal sistema dopo 200 giorni.

2. Rettifica di una dichiarazione sommaria di entrata.

L'operatore economico può rettificare i dati della dichiarazione inviando il messaggio "RENS" che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

Il messaggio di rettifica (RENS) deve essere inviato, indicando nel campo 5 (Codice sezione doganale presso la quale si effettua l'operazione) del record di testa il codice dell'ufficio di primo ingresso già indicato nella ENS che si intende rettificare.

Le richieste di rettifica di una ENS possono riguardare la modifica, ***l'inserimento*** e la cancellazione di dati, e devono essere inviate all'ufficio di primo ingresso a cui era stata inviata la ENS. Se la richiesta di rettifica di una ENS è rifiutata resta valida la ENS che era stata accettata precedentemente.

Una dichiarazione sommaria di entrata non può essere rettificata se è stato comunicato un "*do not load*", se è stata presentata una diversione o se è stata già presentata una notifica di arrivo.

L'accettazione della rettifica in A.I.D.A., che non richiede alcun intervento da parte del funzionario doganale, è notificata all'operatore economico mediante l'invio di un messaggio di risposta che contiene ***nel campo prog. N° 7 il MRN (Movement Reference Number) della ENS rettificata.***

3. La diversione del mezzo di trasporto verso un altro ufficio.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, qualora il mezzo di trasporto giunga in un ufficio italiano come primo ufficio di ingresso nella Comunità e l'itinerario comunicato per tale mezzo non comprenda uffici italiani, il vettore o il suo rappresentante, è tenuto ad , inviare la notifica di diversione al Paese di primo ingresso previsto, che provvederà ad inoltrare al sistema A.I.D.A. le informazioni necessarie.

Se l'operatore non effettua tale notifica, è tenuto a darne notizia al momento dell'arrivo del mezzo all'ufficio doganale di ingresso affinché l'ufficio sia in grado di inoltrare il previsto messaggio di "richiesta informazioni" allo Stato Membro di primo ingresso dichiarato che ha effettuato l'analisi dei rischi sicurezza. Nel caso in cui l'analisi dei rischi effettuata dallo Stato Membro di primo ingresso inizialmente dichiarato, dia luogo a controlli si procederà all'esecuzione degli stessi. In ragione dei ritardi che tale procedura può comportare nello svincolo delle merci, se ne raccomanda l'utilizzo solo nei casi in cui non sia possibile l'invio del messaggio di diversione.

Analogamente, nel caso di partite oggetto di ENS aventi un punto di primo ingresso italiano e per le quali l'effettivo ingresso avviene in un ufficio situato in altro Stato Membro non presente nell'itinerario, occorre presentare una richiesta di diversione all'ufficio doganale italiano dichiarato come primo ingresso .

4. Notifica di arrivo / MMA

Come indicato in premessa, il Manifesto Merci in Arrivo (MMA), integrato con i dati della c.d. *entry key* (modalità di trasporto, identificativo del mezzo di trasporto e data prevista di arrivo) e completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata (M.R.N. e Item number), una volta ***chiuso/convalidato***, funge da notifica di arrivo del mezzo.

Le destinazioni/partenze da piattaforme/mare aperto sono identificate rispettivamente dai codici luogo convenzionali ITXXX e ITYYY da indicare negli opportuni campi del MMA.

E' obbligatoria l'indicazione dell' M.R.N. – Item di una ENS per ogni riga della merce in sbarco del MMA fatti salvi i casi di deroga alla presentazione della ENS previsti all'art. 181 quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice e per le merci di viaggi nave/voli comunitari, In tali casi il campo "Deroga alla presentazione della ENS" del record B, del tracciato ***dei MMA, deve contenere il valore "S". A partire dal 1° luglio 2011, il valore "G" (grace period), è utilizzabile solo per le merci imbarcate entro il 30 giugno 2011 a prescindere dalla data di effettivo arrivo.***

Il vettore o il suo rappresentante può reperire le informazioni necessarie (M.R.N. - Item di una ENS) alla presentazione del Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA) a partire dalle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS), secondo quanto indicato nell'allegato tecnico, a condizione che tale soggetto sia autorizzato al Servizio Telematico Doganale e il suo codice EORI sia indicato nel campo "S07 - Vettore (Entry Carrier)" della Dichiarazione Sommaria di Entrata.

Poiché tutte le ENS afferenti ad un determinato viaggio devono riportare i dati della medesima "Entry Key", qualora, in casi opportunamente motivati, per un mezzo di trasporto fossero, per errore, presentate ENS recanti Entry Key diverse, è consentito presentare più manifesti (uno per ogni Entry Key) che devono essere trattati come parti di un unico documento.

In caso di voli in condivisione tra più vettori (code sharing) per i quali sono attribuiti più identificativi volo, vanno presentati, al momento dell'arrivo, distinti MMA per ogni volo recanti ognuno la propria *entry key*.

L'invio del record "Z" di chiusura del manifesto ne costituisce la convalida, che deve essere eseguita all'arrivo del mezzo di trasporto, ovvero nei tempi previsti dalle procedure di pre-clearing. L'operatore, dopo la ***chiusura/convalida*** del MMA, deve recarsi in dogana per presentare copia sottoscritta del frontespizio.

Al momento di detta ***chiusura/convalida***, il sistema A.I.D.A. fornisce in risposta per ogni partita iscritta a manifesto l'indicazione di uno dei seguenti "stati":

- “Svincolabile”: la partita non richiede un controllo sicurezza ed è resa immediatamente dichiarabile.

- “Dichiarabile ma non svincolabile”: la partita è soggetta a un controllo sicurezza ma è dichiarabile al fine di permettere, ove ricorra il caso, di abbinare i controlli sicurezza con gli eventuali controlli doganali. La presenza di una o più partite in questo stato non influenza l’esito del Circuito Doganale di Controllo (CDC), e la dichiarazione doganale viene registrata senza il codice di svincolo, anche in caso di esito CA, fino a quando le attività ai fini Safety & Security non si sono concluse. Tramite la funzionalità di consultazione dei parametri di rischio riscontrati (NK preventivo) viene evidenziata la dicitura “Controllo Sicurezza”, in modo analogo a quanto avviene ad esempio in caso di Blocco SVA. Ove ricorra il caso, è stata prevista una nuova motivazione dell’annullamento di una dichiarazione (“A3 non dichiarabili”) per le partite A3 con esito del controllo positivo. Le funzioni di rettifica delle dichiarazioni doganali recanti partite A3[1] nello stato “dichiarabile ma non svincolabile” o “non dichiarabile” non possono essere utilizzate, in quanto una dichiarazione rettificata non viene processata dal Circuito Doganale di Controllo. In caso di bolletta selezionata CA e non svincolabile, se i controlli di sicurezza delle partite referenziate hanno esito negativo il codice di svincolo sarà richiesto dall’ufficio per il tramite della funzione “Calcolo del codice di svincolo”. In caso di controllo negativo, dopo aver inserito l’esito del controllo, tramite l’apposita nuova funzionalità di A.I.D.A., la partita diviene svincolabile. In caso contrario, sono poste in essere le azioni del caso.

  Per facilitare l’individuazione delle bollette che hanno un esito “CA” ma che non sono ancora svincolate, sono state modificate le funzioni di “Monitoraggio dichiarazioni in sdoganamento telematico” e “Consultazione elenchi riepilogativi”, con l’aggiunta del parametro “Svincolate / Non svincolate” tra i criteri di ricerca.

- “Non Dichiarabile”: la partita è soggetta a un controllo sicurezza immediato (rischio molto alto). In caso di esito del controllo negativo, la partita diviene svincolabile. In caso contrario, sono poste in essere le azioni del caso.

- “In attesa di esito” (valutazione del rischio in corso): la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l’attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata.

Al termine della valutazione del rischio, le partite “In attesa di esito” assumono uno degli altri tre stati previsti e il sistema trasmette un aggiornamento del record di risposta trasmesso all’operatore per via telematica.

[1] Eventualmente presenti nel messaggio di completamento (M2).

5. Monitoraggio e gestione ENS ai fini Safety & Security

I funzionari preposti all'attività di controllo dispongono di un pannello di "Monitoraggio Safety & Security" in cui vengono inseriti gli M.R.N., e il relativo item della ENS, iscritti nel MMA (record B, merce in sbarco), soggetti ad un controllo sicurezza.

In caso di acquisizione del MMA tramite floppy, usb, cd-rom, ecc., la necessità di effettuare un controllo è segnalata tramite un'opportuna maschera di A.I.D.A. (pop-up) con la generica segnalazione "Presenza di M.R.N. soggetti a controllo sicurezza". Di tale evenienza il funzionario preposto informa il responsabile del MMA e l'ufficio competente procede alle attività di controllo e alla conseguente registrazione dell'esito dello stesso.

L'inserimento di un esito del controllo comporta l'aggiornamento del messaggio di risposta fornito all'operatore.

Lo stato delle A3 (ad eccezione di quelle svincolabili) varia in conseguenza dell'attività di definizione dell'analisi dei rischi e/o di registrazione dell'esito del controllo a cura dell'ufficio doganale, pertanto il responsabile del MMA deve effettuare il monitoraggio degli aggiornamenti telematici dei record di risposta per prendere atto dei cambiamenti suddetti.

6. Rettifica, inserimenti e annullamento di righe del MMA.

Prima della ***chiusura/convalida*** del MMA l'operatore può rettificare ed inserire nuove righe attraverso la trasmissione di messaggi telematici redatti secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico, senza necessità di un intervento della dogana.

Il processo di acquisizione di un file di rettifica telematica e la funzione in A.I.D.A. di rettifica manuale di un record B del MMA non consente la rettifica dei campi "M.R.N. - item" soggetti a controllo sicurezza.

Dopo la ***chiusura/convalida*** del MMA, le richieste di rettifica e d'inserimento di nuove righe necessitano di una convalida della dogana.

Nel caso di inserimento di nuove righe in un manifesto chiuso/convalidato contenente record B (merci in sbarco), il sistema modifica lo stato del manifesto da "C" (totalmente convalidato) a "P" (parzialmente convalidato). Si fa presente che le partite precedentemente convalidate non modificano il loro stato, anche se lo stato del MMA diventa "P". Il funzionario addetto procede (mediante l'utilizzo di un'apposita funzione) a validare le rettifiche e le integrazioni apportate ai record B del MMA, dopo il completamento delle attività di controllo eventualmente selezionate dal sistema.

L'annullamento di righe di manifesto, prima e dopo la convalida, deve essere richiesto all'ufficio doganale competente e se riferito a merce in sbarco (record B) è possibile solo se ad esso non sono collegate attività di verifica ancora in corso.

7. Istruzioni valide dal 1° luglio 2011 (termine del "periodo di grazia")

A partire dal 1° luglio 2011, le partite di merce in sbarco non corredate dai riferimenti delle relative ENS, e non oggetto delle deroghe previste, non sono autorizzate allo sbarco né dichiarabili nel MMA elettronico.

Al fine di evitare, in fase di prima applicazione, un ritardo nell'effettuazione delle operazioni di sbarco, per un periodo transitorio il cui termine sarà comunicato con successivo provvedimento, le partite non corredate di ENS dovranno essere inserite in una lista cartacea da allegare al frontespizio del MMA presentato all'atto della chiusura del manifesto.

Tale lista costituisce la richiesta di autorizzazione allo sbarco per le partite prive di informazioni sicurezza, fermo restando che tali partite dovranno essere regolarizzate immediatamente così come disposto dall'art 184 quater delle DAC che prevedono che il soggetto "che ha assunto la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità è tenuto a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata".

Successivamente il responsabile del MMA deve integrare il manifesto elettronico con le partite regolarizzate fornendone il MRN e l'item della ENS negli appositi campi del tracciato del MMA. La convalida di tale integrazioni deve essere effettuata in dogana. All'atto di tale convalida verrà esplicitato il risultato dell'analisi ai fini sicurezza condotta dal competente ufficio per ognuna delle partite registrate. Gli stati assunti da tali partite sono i medesimi indicati al punto 4. (svincolabile, dichiarabile ma non svincolabile, in attesa di esito, non dichiarabile).

8. Procedura di soccorso.

Ai fini delle procedure di soccorso, si intende per indisponibilità del sistema informatico doganale:

- ***a) l'indisponibilità del Servizio Telematico Doganale;***
- ***b) l'indisponibilità delle applicazioni di AIDA destinate alla gestione delle dichiarazioni sommarie;***

e per indisponibilità del sistema dell'operatore economico:

- ***c) impossibilità utilizzare il Servizio Telematico Doganale per problemi imputabili all'operatore economico;***
- ***d) impossibilità nella predisposizione dei file telematici relativi ad ENS e MMA .***

Nei casi a) e/o c), la ENS e/o il MAA sono presentati su supporto informatico secondo i tracciati dei messaggi relativi (cfr. Manuale dell'Utente) e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk (cfr. "Assistenza online per i servizi dell'Agenzia delle Dogane"), con l'avvertenza che per i messaggi relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata il campo "codice operatore" è di 17 caratteri. Il funzionario doganale con l'ausilio delle funzionalità presenti provvederà alla registrazione in A.I.D.A..

Nei casi b) e/o d) :

- ***La ENS è presentata osservando la procedura cartacea alternativa che consiste nel presentare all'ufficio doganale competente, debitamente compilati, il "modello del documento sicurezza" e, se ricorre il caso, il "modello elenco degli articoli sicurezza" (i cui layout sono indicati, rispettivamente, negli allegati V e VI del Regolamento (CE) n. 414/2009) omettendo per entrambi l'indicazione dell'M.R.N.;***
- ***Il MMA è presentato osservando l'usuale procedura cartacea alternativa.***

Nel caso d) e nel caso in cui le ENS relative ad un determinato mezzo di trasporto siano state in precedenza regolarmente registrate in AIDA, all'arrivo del mezzo di trasporto l'operatore economico presenta in dogana il manifesto in forma cartacea riportando i dati dell'Entry Key così come dichiarati nelle ENS corrispondenti. Con tali informazioni l'ufficio doganale, previa verifica a sistema, informa l'operatore economico degli eventuali controlli necessari ai fini sicurezza.

9. Richieste di assistenza

Le istruzioni per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti, da parte degli operatori economici, sono disponibili sul sito dell'Assistenza online, seguendo il percorso "Come fare per → Richiedere assistenza" (http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza-20101209.pdf).

Le istruzioni per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti, da parte degli uffici territoriali, sono disponibili sul sito dell'Assistenza online presente sulla Intranet, seguendo il percorso "Assistenza on-line → Come chiedere assistenza" (http://assistenzaonline.agenziadogane.it/dogane).

10. Disposizioni finali

I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura, avendo cura di informare la scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate.

Il Direttore Centrale
Teresa Alvaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 DLgs 39/93.